REGOLAMENTO (CEE) N. 2801/74 DELLA COMMISSIONE

del 6 novembre 1974

che estende il regolamento (CEE) n. 2320/74 per quanto concerne alcune carni bovine detenute dagli organismi d'intervento danese e olandese

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1855/74 [2], in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2320/74 della Commissione, del 10 settembre 1974, relativo alla vendita, a prezzo fissato forfettariamente in anticipo, di carni bovine detenute dagli organismi d'intervento e destinate ad essere esportate [3], ha fissato i prezzi per le carni bovine congelate prese in consegna dagli organismi d'intervento prima del 1° giugno 1974; che il regolamento (CEE) n. 2678/74 della Commissione, del 23 ottobre 1974, che modifica la data di presa in consegna delle carni bovine vendute dagli organismi d'intervento secondo le disposizioni dei regolamenti (CEE) n. 2073/74 e (CEE) n. 2320/74 [4], ha sostituito questa data con quella del 15 settembre 1974;

considerando che fra il 1° giugno e il 15 settembre 1974, dei quarti anteriori e dei quarti posteriori provenienti da categorie d'animali diversi da quelli elencati nel regolamento (CEE) n. 2320/74 sono stati acquistati dall'organismo d'intervento danese; che fra il 1° giugno e il 15 settembre 1974, un'importante quantità di quarti anteriori è stata acquistata dall'organismo d'intervento olandese; che appare perciò opportuno includere questi quarti anteriori e posteriori danesi e questi quarti anteriori olandesi nell'elenco dei prodotti, la vendita dei quali è prevista nel regolamento (CEE) n. 2320/74;

considerando che, in conformità del regolamento (CEE) n. 2678/74, le vendite di carni immagazzinate prima del 15 settembre 1974, potevano iniziarsi il 25 ottobre 1974; che, allo scopo di permettere lo smercio armonioso di tutti i diversi prodotti, appare opportuno prevedere la possibilità di venderli a partire dalla stessa data;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le vendite effettuate dopo il 25 ottobre 1974, l'allegato del regolamento (CEE) n. 2320/74 è completato, per quanto concerne la Danimarca e i Paesi Bassi, dagli elenchi che figurano nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 novembre 1974.

Per la Commissione

Il Presidente

François-Xavier ORTOLI

---

[1] GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.
[2] GU n. L 195 del 18. 7. 1974, pag. 14.
[3] GU n. L 248 dell'11. 9. 1974, pag. 8.
[4] GU n. L 287 del 24. 10. 1974, pag. 5.

ALLEGATO

	u.c./100 kg
DANIMARCA	
Quarti anteriori, taglio a 5 costole, il pancettone fa parte del quarto anteriore, provenienti dai:	
Stude 1	88,047
Køer med kalv 1	80,197
Køer 1	79,075
Quarti posteriori, taglio a 8 costole, detto pistola, provenienti dai:	
Stude 1	134,859
Køer med kalv 1	122,818
Køer 1	120,892
PAESI BASSI	
Quarti anteriori, taglio a 5 costole, il pancettone fa parte del quarto anteriore, provenienti dai:	
Vaarzen, 1e kwaliteit	98,360
Stieren, 1e kwaliteit	98,360
Stieren, 2e kwaliteit	98,360